

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1300)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1970  
(V. Stampato n. 2609)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione  
(MISASI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 luglio 1970*

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concernente modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti d'istruzione secondaria

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concernente modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria.

ALLEGATO

*Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 19 giugno 1970.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

DECRETA:

## Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« È ammessa la presentazione della domanda ad un solo Provveditorato agli studi ».

## Art. 2

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine da stabilirsi annualmente con ordinanza ministeriale e non posteriore, comunque, al 31 ottobre ».

## Art. 3

È regolata dal presente decreto anche la disciplina della presentazione delle domande d'incarico per l'anno scolastico 1970-71.

## Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1970.

SARAGAT

RUMOR — MISASI

Visto, *il guardasigilli*: REALE